Anche gli oratori fra le opere di urbanizzazione secondaria

15 Settembre 2003

La Legge 1° agosto 2003 (pubblicata nella G.U. 181 del 6 agosto 2003), sul riconoscimento della funzione sociale delle parrocchie e degli enti ecclesiastici che svolgono attività similari, contiene una novità in campo urbanistico.

Al fine di incentivare tale funzione educativa, l`art.2 della legge ricomprende, infatti, nell`ambito delle opere di urbanizzazione secondaria anche gli oratori e gli immobili destinati allo svolgimento di attività similari.

Viene così ampliato l`elenco delle opere di urbanizzazione secondaria contenuto nell`art.4 della L.847/1964, fra le quali sono comprese scuole ed asili, mercati, edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e culturali.

Non essendo tali immobili più sottoposti all`ICI, per compensare le minori entrate dei comuni, è previsto il rimborso delle stesse da parte dello Stato secondo modalità che verranno stabilite successivamente con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze.

1828-LEGGE 1 AGOSTO 2003, N. 206.docApri